



INFORMAZIONI PER IL RICONOSCIMENTO ACCADEMICO DI TITOLO RILASCIATO DA UNIVERSITÀ ESTERA

1. Premessa

In base alle normative vigenti (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 48 - riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero e Legge 11 luglio 2002, n. 148 - Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea fatta a Lisbona l'11 aprile 1997 e norme di adeguamento dell'ordinamento interno 11 luglio 2002, n. 148) le Università hanno competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, al fine di ottenere l'equivalenza con il corrispondente titolo accademico italiano. Le Università esercitano tale competenza nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.

I cittadini italiani o stranieri in possesso di titolo accademico straniero - conseguito a seguito di studi ed esami svoltisi all'estero presso Università statali o legalmente riconosciute in corsi ordinari di studio [1] - che aspirino a chiederne il riconoscimento, in Italia possono avanzare richiesta in tal senso presso un Ateneo in cui sia attivato un corso di studi affine a quello completato all'estero.

2. Soggetti interessati e relative procedure

I cittadini italiani, i cittadini comunitari, nonché i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono presentare la domanda di riconoscimento direttamente all'Università. La domanda può essere presentata a condizione che i titoli siano già provvisti degli atti di competenza della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana, del Paese nel quale il titolo è stato conseguito.

I cittadini non comunitari residenti all'estero dovranno presentare, la domanda di riconoscimento, corredata di tutta la documentazione richiesta, direttamente alla Rappresentanza Diplomatica competente per territorio nel Paese al cui ordinamento universitario si riferisce il titolo straniero. La Rappresentanza Diplomatica, verificata la correttezza formale della richiesta, provvede poi all' inoltrare alle università italiane. [3].

3. Documentazione necessaria

Alla **domanda, redatta in carta da bollo** (16.00 €) rivolta al Rettore dell'Università degli Studi di Trento ed inviata alla Divisione Orientamento Supporto Studio, Stage e Lavoro – Ufficio Servizi allo Studio, Via Verdi, 6 deve essere allegata la documentazione elencata di seguito:

- a) titolo finale di scuola secondaria superiore valido per l'ammissione all'Università del Paese in cui esso è stato conseguito, **in originale** o in **copia autentica** con **dichiarazione di valore e traduzione ufficiale** [2] in italiano;
- b) Diploma supplement rilasciato da autorità competente nel Paese di riferimento o in ambito internazionale o in alternativa
 - titolo accademico di cui si richiede il riconoscimento **in originale** o in **copia autentica**, con **dichiarazione di valore e traduzione ufficiale** [2];
- c) certificato in originale degli esami sostenuti per conseguire il titolo accademico straniero di cui si richiede la valutazione **in originale** o in **copia autentica e traduzione ufficiale** [2];
- d) programmi di studio (su carta intestata dell'Università straniera o avvalorati con timbro della Università stessa), di tutte le discipline incluse nel curriculum, con **relativa traduzione** in italiano [2]; I programmi di studio qualora redatti in inglese, tedesco, spagnolo o francese non necessitano della traduzione in italiano;
- e) curriculum vitae in formato Europass;



- f) ricevuta bonifico bancario di € 200,00 quale contributo per la valutazione (vedasi specifiche punto 4);
- g) copia della **carta di identità o del passaporto**;

La documentazione deve essere esibita in originale. L'interessato dovrà inoltre presentare **fotocopia completa di tutta la documentazione** (fotocopia semplice, non autenticata).

4. Per la pratica di riconoscimento viene richiesto un **contributo** stabilito annualmente: attualmente l'importo è di € 200. Il pagamento del contributo può essere effettuato:
- tramite bonifico bancario (da qualsiasi banca) a favore di: Università degli Studi di Trento - conto corrente numero 000003106X58, - presso Banca Popolare di Sondrio, Piazza Centa, 14 38122 Trento – Codice IBAN: IT 12 K 05696 01800 – 000003114X66 Codice SWIFT: POSOIT22; prestando attenzione ad indicare sulla "causale del pagamento" la dicitura: "Domanda riconoscimento titolo straniero a.a. – corso di studio ..." ed in modo chiaro e leggibile, il "nome e cognome del richiedente".

I cittadini non comunitari residenti all'estero, prima di ottenere il riconoscimento del titolo estero, debbono dimostrare la **conoscenza della lingua italiana**.

5. Rilascio del riconoscimento

Sulla richiesta deliberano, caso per caso, le autorità accademiche tenendo conto degli studi e degli esami sostenuti all'estero [4]. Si fa presente che le Università effettuano il riconoscimento del titolo ai soli fini accademici e che tale riconoscimento non è pertanto valido ai fini professionali, nei casi in cui il titolo straniero in base all'ordinamento giuridico fosse abilitante all'esercizio della professione [5].

Le autorità accademiche si pronunciano sulle richieste di riconoscimento **entro 90 giorni** dalla data di ricevimento della relativa domanda e possono:

- dichiarare l'equivalenza, a tutti gli effetti del titolo accademico estero con quello corrispondente rilasciato dall'Università italiana;
- effettuare il riconoscimento parziale di singoli esami, con la conseguente necessità per l'interessato di iscriversi al corrispondente corso di studi italiano per completare gli esami, ed eventualmente, preparare e discutere la tesi finale.

L'iter di equivalenza/riconoscimento si conclude con l'emanazione di un decreto rettorale che rende esecutiva la delibera dell'autorità accademica (Consiglio di Corso di Dipartimento e/o Facoltà o di corso di laurea).

Norme particolari regolano i riconoscimenti che si basano su accordi internazionali, in particolar modo per il **riconoscimento di titoli austriaci** (Legge 10 ottobre 2000 n 322) si sottolinea che in caso di riconoscimento di titoli esteri in base ad accordi internazionali, il riconoscimento stesso avverrà in via amministrativa, senza giudizio da parte delle autorità accademiche.



NOTE

[1] Sono esclusi corsi abbreviati e/o a distanza organizzati ad hoc per specifiche categorie di utenti o quelli gestiti da Centri privati in convenzione con Università estere che rilasciano i titoli finali.

[2] Sono "traduzioni ufficiali" quelle: a) di traduttori che abbiano una preesistente abilitazione o di persona comunque competente della quale sia asseverato in Pretura (Tribunale) il giuramento di fedeltà del testo tradotto al testo originario; b) della Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese in cui il documento è stato formato, operante in Italia; c) della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui il documento è stato formato (Nota della Pres. Cons. Ministri, Ufficio Giuridico e del Coord. Legisl. N. 20685/92500 del 15.12.1980)

Solo per quanto riguarda i programmi di studio:

Se il riconoscimento riguarda un titolo rilasciato nei Paesi dell'Unione Europea ed equiparati cioè Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera, la traduzione dei singoli programmi può essere fatta dall'interessato che al momento della presentazione della domanda compilerà e firmerà la "dichiarazione sostitutiva di atto notorio" (Dpr. 445 2000).

Se il riconoscimento riguarda un titolo rilasciato in un Paese non-UE i programmi di ogni singolo esame devono essere muniti di traduzione ufficiale oppure possono essere tradotti dall'interessato che provvederà ad asseverare la traduzione presso il Tribunale.

[3] Si prescinde da tali scadenze in caso di applicazione automatica di tabelle di corrispondenza dei titoli italiani ed esteri stabilite da accordi bilaterali governativi.

[4] A tale valutazione discrezionale si fa eccezione nel caso di applicazione di accordi bilaterali speciali in materia; in questo caso le Università accordano l'equivalenza con un titolo italiano sulla base della tabella di corrispondenza allegata all'accordo ed alle eventuali condizioni prestabilite nel medesimo (es. integrazione di specifici esami o di tesi).

[5] Si ricorda che il riconoscimento di titoli "professionali" è regolato da specifiche norme di attuazione di direttive comunitarie nonché, da ultimo, dagli artt. 49 e 50 del DPR 31 agosto 1999 n.394 del Regolamento applicativo del richiamato T.U. n. 286 del 25.7.1998, che assegnano la competenza nel riconoscimento professionale ai Ministeri rispettivamente vigilanti sulle singole professioni.

Il candidato potrà, eventualmente, allegare alla presente domanda ulteriori informazioni, purché documentate, per un'adeguata valutazione del titolo estero come:

- livello del titolo nel sistema di riferimento
- numero crediti/ore per ogni materia; numero globale di crediti/ore
- scala valutativa (valore minimo per promozione e valore massimo)
- diritti del titolo nel sistema di riferimento (es. accesso a corsi di 2° ciclo, al dottorato, a professioni regolate ecc.)